

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 17/02/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 29

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana

SOMMARIO:

Con la presente circolare si riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e si forniscono chiarimenti merito alla tutela previdenziale di tale categoria di soggetti, prevedendo l'iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.

INDICE

1. *Quadro normativo*
2. *Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani*
3. *Individuazione della base imponibile*

1. Quadro normativo

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare vengono rese istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.

Preliminarmente, è utile effettuare un riepilogo della normativa di riferimento.

In generale, il lavoro artigiano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2222 c.c., è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d'opera in modalità autonoma.

Tale attività può essere esercitata per espressa previsione normativa sia in forma individuale che associata, come previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all'articolo 3, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 443, agli articoli 2, 3, comma 2, e 4.

In base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 443/1985 *"è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*.

L'articolo 3, comma 2, della medesima legge prevede, inoltre, che l'impresa artigiana possa essere costituita in forma di cooperativa. Tale comma, infatti, dispone che: *"È artigiana l'impresa che [...] è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*.

Ne consegue che l'attività dell'impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d'opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui, in base a quanto emerge dalle considerazioni ministeriali, consegue l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Inoltre, le disposizioni fornite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, all'articolo 1, comma 3, prevedono che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*. La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001). In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall'osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva.

In particolare, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.

2. Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani

Al fine di poter procedere con l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall'Albo delle imprese artigiane, in procedura verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d'iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane.

In attesa di una nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla presente circolare, le Strutture territoriali possono procedere, nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all'Albo delle imprese artigiane. Si precisa che in tale caso l'iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali.

In particolare, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avranno effetto con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territorialmente competenti le istruzioni di dettaglio in ordine agli adempimenti relativi alle matricole DM, laddove le stesse siano state aperte al solo fine di provvedere alla denuncia di rapporti di lavoro subordinati per i soci lavoratori di cooperativa artigiana che, a seguito dei chiarimenti forniti con la presente circolare, dovranno essere iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

3. Individuazione della base imponibile

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (cfr. l'articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni).

Per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell'articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d'impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell'importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, evidenziato come "l'utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell'obbligazione contributiva".

A tal fine, si rammenta che, con l'iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all'interno della dichiarazione fiscale "Redditi Persone Fisiche".

Per l'individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse si forniscono le seguenti indicazioni:

- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;*
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;*
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d'impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella "Soci coop. artigiana".*

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

2 marzo 2021

Categorie: **Diritto societario > Società cooperative**

Cooperative artigiane: l'INPS depone l'ascia di guerra

Autore: Emanuele Galtieri

La circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021 è uno di quei documenti di prassi da leggere e rileggere infinite volte. Infatti, dopo anni di inutili e logoranti contenziosi, alimentati anche dalla pilatesca inerzia del Legislatore, non sembra vero che l'Istituto abbia finalmente maturato la consapevolezza dell'ovvio: le cooperative sono artigiane se i soci lo desiderano! A ben vedere, è proprio in questo assunto l'estrema sintesi della questione, e a esso si perviene seguendo un percorso logico riassumibile in pochi punti.


La centralità dell'Albo delle imprese artigiane - Un passaggio illuminante della circolare in commento è quello in cui si stabilisce che, "al fine di poter procedere con l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall'Albo delle imprese artigiane, in procedura verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d'iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane". Leggendo tra le righe, si coglie un lodevole cambio di passo rispetto alla tesi, più volte sostenuta, della totale indipendenza dell'Istituto nella qualificazione dell'impresa come artigiana, ai fini del conseguente trattamento in materia previdenziale. Infatti, assumendo posizioni anche contrastanti tra loro, l'INPS ha sistematicamente ignorato le valutazioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e degli uffici delegati, negando l'iscrizione alla Gestione autonoma artigiana per i soci di cooperative iscritte all'Albo delle imprese artigiane e iscrivendo d'ufficio, quali "artigiani di fatto", i soci di cooperative non iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Il valore del regolamento interno - Altro passaggio degno di nota è quello in cui l'INPS riconosce che "il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale". Giustamente, si precisa che "la qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall'osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva". Tuttavia, al netto di ogni riscontro sull'effettiva natura dell'apporto lavorativo del socio, in condizioni di piena aderenza tra forma e sostanza, si attribuisce finalmente il giusto valore, anche agli effetti previdenziali, alla scelta operata dall'assemblea dei soci della cooperativa con l'approvazione del Regolamento interno. Infatti, ai sensi della Legge n. 142/2001, le cooperative di produzione e lavoro "definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori", posto che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali". Ciò detto, l'opzione esercitata nel Regolamento interno, eventualmente orientata a instaurare con la maggioranza numerica dei soci un rapporto di lavoro autonomo nella forma della prestazione d'opera (ex art. 2222 c.c.), rappresenta un requisito essenziale, in aggiunta agli altri imposti dalla legge-quadro per l'artigianato, ai fini dell'iscrivibilità della cooperativa nell'Albo delle imprese artigiane. Infatti, in presenza della maggioranza dei soci qualificati come lavoratori dipendenti della cooperativa,

non potrebbe che essere negata l'iscrizione all'Albo per mancanza dei requisiti artigiani.

Il nodo dell'imponibile contributivo - Con uno sforzo apprezzabile, l'INPS ha anche sciolto il nodo della corretta determinazione della base imponibile dell'obbligazione contributiva. A tal riguardo, si è ben compreso che al socio autonomo di cooperativa artigiana non sono concettualmente applicabili le logiche proprie di altre forme d'impresa, poiché la remunerazione dell'attività prestata dai soci passa dai compensi erogati dalla cooperativa, fiscalmente assimilati a redditi di lavoro dipendente, più che dai risultati economici conseguiti dalla società, per i quali valgono tutti i divieti alla distribuzione degli utili previsti dalla disciplina in materia di cooperazione. Si è quindi stabilito che, "per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell'articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d'impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell'importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni".

Conclusioni - In estrema sintesi, alla luce della circolare INPS n.29 del 17 febbraio 2021, che a parere di chi scrive ben interpreta il complesso quadro normativo, sono proprio le scelte compiute dei soci, prima in fase di approvazione del Regolamento interno e poi nella corretta esecuzione delle relative previsioni, a determinare i presupposti per l'iscrivibilità della cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e per il conseguente assoggettamento alla previdenza artigiana.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it